

COMUNE DI CANEGRATE
PROVINCIA DI MILANO

CODICE 10934

NUMERO

75

DATA

21-12-2022

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20, DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.) AL 31/12/2021

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA, SEDUTA PUBBLICA

L'ANNO **DUEMILAVENTIDUE** ADDÌ **VENTUNO** DEL MESE DI **DICEMBRE** ALLE ORE **18:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITÀ PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:


COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		
SPIRITO DAVIDE	X			VENTURA ISOTTA ANNA	X		
LURAGO SARA	X			SAPONE STEFANO	X		
ZAMBON EDOARDO	X			MATTEUCCI MATTEO	X		
GAREGNANI ANNA	X			BUTTIGLIERI MARIA ANGELA		X	
SORMANI ILARIA	X			CAPRIGLIONE FRANCESCO	X		
PANSARDI TOMMASO		X		FORNARA CHRISTIAN		X	
FRATTO MARCO	X			INGRASSIA GIOVANNI	X		
BURATTI STEFANO	X						

TOTALE PRESENTI 14

TOTALE ASSENTI 3

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 21/12/2022 - ORE 18.30

DELIBERAZIONE N. 75

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P) AL 31/12/2021.

Componenti presenti in aula n. 14 su n.17.

Sono assenti i Consiglieri Tommaso Pansardi – Maria Angela Buttiglieri – Christian Fornara.

E' inoltre presente l'Assessore Esterno: Maurizio Maria Tomio.

Il Sindaco illustra la proposta in argomento, seguono gli interventi di alcuni Consiglieri come riportato su supporto audio, depositato agli atti a norma dell'art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

DATO ATTO CHE, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

EVIDENZIATO che questo Ente al 31.12.2021 detiene partecipazioni nelle seguenti società:

DIRETTE

1. AMGA LEGNANO S.p.A.
2. ACCAM S.p.A.
3. AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI (ATS) S.r.l.
4. EURO.PA SERVICE S.r.l
5. CAP HOLDING SPA

INDIRETTE:

1. AMGA SPORT s.s.d. a.r.l.
2. AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL
3. AEMME LINEA AMBIENTE SRL
4. EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL
5. EUTELIA SPA in amministrazione straordinaria



6. NEUTALIA SRL
7. AMIACQUE SRL
8. PAVIA ACQUE SCARL
9. ROCCA BRIVIO SFORZA in liquidazione
10. ZERO SPA

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e, precisamente:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., come rinnovato dal Decreto Delegato 16/6/2017, n. 100, le Amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente – entro il 31 dicembre di ogni anno – “una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;



- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che, è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Canegrate e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO CHE le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, del T.U.S.P, che rispettano i vincoli in materia di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo oltre l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, T.U.S.P., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

EVIDENZIATO che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del TU, questo Ente ha provveduto con provvedimento del Consiglio Comunale n. 43 del 28 settembre 2017 ad approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni in società pubbliche,
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del TUSP, questo Ente ha provveduto:
 - o con provvedimento del Consiglio Comunale n. 50 del 19 dicembre 2019 ad approvare la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2018
 - o con provvedimento del Consiglio Comunale n. 62 del 29 dicembre 2020 ad approvare la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019:
 - o con provvedimento del Consiglio Comunale n. 74 del 20 dicembre 2021 ad approvare la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2020;
- che in tali piani si procedeva all'analisi delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune assegnando alle stesse indirizzi per la loro razionalizzazione;

CONSIDERATO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri, elaborando apposite schede predisposte sulla base delle Linee Guida emesse dal Dipartimento del Tesoro pubblicate in data 08/11/2022, per ciascuna



partecipazione detenuta direttamente e per le partecipazioni indirette, affidatarie di servizio in house providing, di cui si mantiene il controllo tramite l'organismo di controllo analogo sulla holding, secondo quanto riportato nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato I);

TENUTO CONTO che gli indirizzi di cui sopra forniscono indicazioni per:

- la redazione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 (art. 20, commi 1 e 2 TUSP);
- la predisposizione della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni dirette detenute al 31.12.2020 (art. 20, comma 4 TUSP)

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel citato allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

VERIFICATO che

1. sussistono le motivazioni per il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle società di cui all'allegato piano ed in particolare:

DIRETTE

- EURO.PA SERVICE SRL
- CAP HOLDING SPA
- AMGA LEGNANO SPA

INDIRETTE

- AEMME LINEA AMBIENTE SRL
- AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL
- PAVIA ACQUE SCARL
- NEUTALIA SRL
- ZEROC SPA

2. sussistono motivazioni per porre in essere le misure di razionalizzazione di cui all'allegato piano per le seguenti società:

DIRETTE

- conclusione della procedura di liquidazione della partecipata diretta già avviate per la società:
 - AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI SRL

INDIRETTE

Da liquidare;

- ROCCA BRIVIO SFORZA SRL in liquidazione
- EUTELIA SPA in amministrazione straordinaria
- EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL
- AMGA SPORT SSD a RL

Da incorporare per fusione nella società capogruppo;

- AMIACQUE SRL



CONSIDERATO che per la società:

- ROCCA BRIVIO SFORZA SRL in liquidazione
 - EUTELIA SPA in amministrazione straordinaria
- le procedure di liquidazione sono già avviate e in attesa della conclusione delle stesse;

che per le società

- AMGA SPORT SSD a RL e EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL,
- verrà comunicata l'adozione del presente atto alla società Amga Legnano spa al fine di porre in atto le misure per la liquidazione della stessa;

DATO atto che in merito alla società NEUTALIA SRL, con riferimento all'operazione di costituzione della società volta al recupero e mantenimento in vita dell'inceneritore di Accam di Busto Arsizio, il Comune di Canegrate aveva espresso parere contrario. Nel corso del 2022 è avvenuta l'operazione di fusione per incorporazione di Accam spa, in Neutalia srl., in particolare:

- in data 29-07-2022 l'Assemblea straordinaria di ACCAM, n. 23542/13018 Rep. Notaio Giovanni De Marchi, ha deliberato l'azzeramento del capitale sociale con riduzione della perdita a 4.323.543 euro e la ricostituzione del medesimo capitale sociale, portandolo a 50.000 euro mediante emissione di 50.000 azioni da nominali 1 euro ciascuna, con un sovrapprezzo di 86,48 euro per ogni azione sottoscritta, in modo che la sottoscrizione portasse alla contestuale integrale copertura della perdita residua;
- in data 03-08-2022 l'offerta di opzione riservata ai soci di ACCAM S.P.A. è stata pubblicata sul Registro delle Imprese e depositata presso la sede della società;
- in data 18-08-2022 è scaduto il termine di quindici giorni per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci di ACCAM S.P.A.;
- in data 22-09-2022 Neutalia s.r.l. ha esercitato il diritto di opzione riservatogli;
- il giorno 05-09-2022 la stessa Neutalia s.r.l. ha provveduto al versamento del nuovo capitale sociale, divenendo contestualmente socio unico di ACCAM S.P.A. quindi, nello stesso giorno, 05-09-2022, i Comuni hanno cessato di essere soci di ACCAM S.P.A.
- in data 28-9-2022 con nota prot. 16084 il Comune di Canegrate ha restituito il certificato azionario dell'Ente.;

Con riferimento all'AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI SRL, a seguito degli indirizzi dettati con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30/09/2020 e della successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29/12/2020, il Comune di Canegrate in data 20.10.2021 ha pubblicato sul proprio sito informatico e all'albo pretorio apposito avviso di manifestazione di interesse alla vendita della quota societaria che però è andata deserta. L'assemblea dei soci del 17 febbraio 2022 ha deliberato la messa in liquidazione della società. Il liquidatore avv. Luigi Galimberti, nella convocazione dell'Assemblea Ordinaria della società ATS in liquidazione ha riferito in merito alla situazione economico - finanziaria della società. Il liquidatore in occasione della revisione ordinaria delle società partecipate ha comunicato con nota del 5-12-2022 quanto segue: *Allo stato attuale la società è in grado di pagare i debiti verso i dipendenti, i debiti fiscali e contributivi e tutti i creditori privilegiati. Inoltre alla luce dei possibili incassi relativi alla cessione dell'ultimo automezzo urbano è in corso la valutazione della capienza finanziaria per procedere all'integrale pagamento di tutto il ceto chirografario. Diversamente verranno proposte soluzioni transattive con i creditori.*

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dal competente ufficio comunale ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale.



dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nelle schede allegare alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI;

- l'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. circa le competenze del Consiglio comunale in materia di organizzazione di servizi pubblici e partecipazioni a società;
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art 1, comma 1, della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000, lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità e dei controlli interni;
- Il bilancio dell'esercizio 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2022 unitamente al Documento Unico di Programmazione 2022/2024, delibera esecutiva;
- il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

Udita la discussione intervenuta la cui registrazione è riportata su supporto audio;

Dato atto che la presente proposta deliberativa è stata sottoposta all'esame della Commissione Affari Generali e Finanze del 19/12/2022;

Acquisito il parere di cui agli articoli 49, 147 bis 1° comma e 153 5° comma del Decreto Legislativo 267/2000 riportato in allegato;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Matteo Matteucci – Francesco Capriglione – Giovanni Ingrassia), espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Canegrate alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da *allegato 1* alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2) di approvare tutte le misure contenute nel predetto provvedimento, ed in particolare di procedere:

- alla messa in liquidazione delle seguenti partecipazioni indirette:
 - EUROIMMOBILIARE LEGNANO Srl
 - AMGA Sport s.s.d. a r.l. per il tramite di AMGA LEGNANO SPA, dando mandato alla capogruppo di procedere in tal senso.
- alla conclusione delle procedure di liquidazione delle seguenti partecipazioni indirette già avviate per le seguenti società:
 - ROCCA BRIVIO SFORZA SRL in liquidazione
 - EUTELIA SPA in amministrazione straordinaria
- alla conclusione della procedura di liquidazione della partecipata diretta già avviate per la società:
 - AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI SRL



- alla fusione per incorporazione nella capogruppo per la società AMIACQUE SRL detenuta indirettamente per il tramite di CAP HOLDING SPA, dando mandato alla capogruppo di procedere in tal senso.
- 3) di dare atto che con riferimento alla società ACCAM spa, corso del 2022 è avvenuta l'operazione di fusione per incorporazione della stessa, in Neutalia srl.
- 4) di disporre che:
 - la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - I documenti approvati ai sensi dell'art. 20 del TUSP vengano inviati alla Struttura di indirizzo monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, istituita presso il Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo Partecipazioni, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata al fine di consentire la tempestiva pubblicazione e trasmissione, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Matteo Matteucci – Francesco Capriglione – Giovanni Ingrassia), espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Allegati:

- Parere Legge D.Lgs. n. 267/2000;
- Piano razionalizzazione ordinaria anno 2021 delle società pubbliche;



Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 12 GEN. 2023 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Lì, **12 GEN. 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 9 fogli, di cui si omettono gli allegati.

Lì, **12 GEN. 2023**



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è **DIVENTATO ESECUTIVO** in data _____ ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala